



Riunione del 28 maggio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 47**

**42.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- NICOLA CARUSO – arbitro**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò	- Componente – Estensore

Con relazione ex art. 72 lett. C) Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del suddetto incolpato in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

"per avere, quale tesserato arbitro FIPAV, rilasciato, nel corso di conversazione pubblicata sul social network Facebook in particolare sulla bacheca di Giuseppe Pina in data 2-4 marzo 2014 dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della reputazione degli arbitri e della FIPAV e per avere, durante la gara 195 del 26/2/2014 del campionato di 1^a divisione femminile, svoltasi tra l'ASD Tricarico Volley e Camarda Volley Bernalda, quale spettatore dell'incontro, urlato all'indirizzo degli arbitri di fischiare "doppia.... Trattenuta..." e altri falli simili e durante il time-out chiesto dal Tricarico nel 1° set sul punteggio di 9 a 13 in favore del Bernalda, e insultato gli ufficiali di gara in dialetto".

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare, disponendo la convocazione dell'incolpato per udienza del 28 maggio 2014, in occasione della quale lo stesso compariva .

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c).
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato nella memoria trasmessa prima alla Procura Federale e poi depositata dinanzi a questa Commissione ;

Premesso che

- con esposto del 10 marzo 2014 il Presidente del C.P. Fipav Matera segnalava alla Procura Federale il grave comportamento tenuto dall'arbitro provinciale, Sig. Nicola Caruso, reo di aver rilasciato, nel corso di una conversazione pubblicata sul social network Facebook dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli arbitri e della FIPAV, nonché durante la gara 195 del 26/2/2014 valevole per il campionato di 1^a divisione femminile, svoltasi tra l'ASD Tricarico Volley e Camarda Volley Bernalda, lo stesso **Caruso Nicola** quale spettatore dell'incontro, aveva urlato "doppia, trattenuta e altri falli" e soprattutto insultato con frasi in dialetto gli arbitri dell'incontro.

Unitamente all'esposto veniva trasmesso alla Procura Federale il rapporto di gara del primo arbitro Sig. Cancelliere, in cui venivano rappresentati in maniera più analitica i fatti contestati.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al Sig. Nicola Caruso apposito atto di incolpazione, cui faceva seguito una memoria difensiva.



Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione l'arbitro Caruso, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Sul punto, la Scrivente Commissione osserva quanto segue.

I fatti sono ambedue provati per *tabulas*.

Per quanto attiene alla prima contestazione il fatto risulta accertato nella sua storicità, attesa la prova documentale e non confutabile acquisita agli atti e consistente nella copia di una pagina principale proveniente dalla propria bacheca personale del profilo Facebook del Sig. Caruso, contenente le affermazioni di cui al capo di incolpazione.

Conseguentemente le affermazioni riportate sul proprio profilo facebook non possono che essere attribuite all'incolpato.

La Commissione ritiene altresì che non sussistano dubbi sulla portata offensiva delle espressioni postate dall'incolpato.

Quanto alla portata pubblica del mezzo di diffusione adottato dall'incolpato, è ormai pacifico il fatto che i social network debbano essere assimilati agli altri mezzi di diffusione, essendo comunque accessibili ad un numero imprecisato di persone, come peraltro, nel caso di specie, si evince dal modo stesso in cui le affermazioni dell'incolpato sono pervenute a conoscenza del presidente del Comitato Provinciale di Matera.

Per quanto attiene alla seconda contestazione anche questa risulta documentalmente provata ed incontestabile in quanto riportata nel referto arbitrale, il quale, per principi consolidati, costituisce fonte primaria di prova.

Dalla lettura del menzionato rapporto emerge chiaramente che l'odierno deferito ha già durante lo svolgimento dell'incontro rivolto frasi alla coppia arbitrale contestandone le decisioni assunte, sino ad arrivare ad insultare i suoi due colleghi - durante un time out nel primo set - con frasi dialettali tipo "*siete del Ciuoti*".

Alla luce di quanto sopra esposto il comportamento irrispettoso tenuto dal Caruso sia durante la gara del 26 febbraio 2014 che con le conversazioni pubblicate sul Social Network Facebook ha comportato la violazione, oltre che dei principi di lealtà e correttezza sportiva *ex art. 7, 16 comma 3 dello Statuto Fipav*, anche all'*art. 49, comma 1, lettera f), del Reg. Giur. Fipav*.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dall'incolpato, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, tenendo soprattutto conto del comportamento collaborativo adottato in ogni fase del procedimento disciplinare dal Caruso.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Nicola Caruso la sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

Roma, 12 Giugno 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone